

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 22

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore FATTORI)*

*approvata nella seduta del 1° ottobre 2013*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE  
DIRETTIVE 2006/112/CE E 2008/118/CE IN RELAZIONE ALLE  
REGIONI ULTRAPERIFERICHE, IN PARTICOLARE MAYOTTE  
(COM(2013) 577)**

*Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2013**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2013) 577,

premessi che la proposta di direttiva mira ad assimilare la condizione di Mayotte – che dal 1° gennaio 2014 passerà dallo *status* di territorio d'oltremare a quello di regione ultraperiferica dell'Unione – a quella delle altre regioni ultraperiferiche, escludendola dal campo di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e del 16 dicembre 2008, che regolano rispettivamente la materia dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il regime generale delle accise;

considerato che la proposta fa parte di un pacchetto di misure, da adottare entro il mese di dicembre 2013, volte a stabilire esenzioni parziali o totali nell'applicazione della legislazione dell'Unione a Mayotte, in considerazione del suo *status* e tenendo conto delle sue caratteristiche, e che due di tali misure (COM(2013) 417 e COM(2013) 418) sono già state valutate dalla 14ª Commissione, che si è pronunciata su di esse in senso favorevole (Doc. XVIII, n. 16, del 24 luglio 2013),

ritiene che la base giuridica della proposta di direttiva sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, in cui si dà mandato al Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato unico e una possibile distorsione della concorrenza. Risulta coerente giuridicamente anche l'adozione dello strumento della direttiva dovendo procedere alla modifica di altrettante due direttive;

sostiene la conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, in quanto essa mira ad adeguare le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE al nuovo *status* giuridico di Mayotte nei confronti dell'Unione europea, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali e geografiche delle regioni ultraperiferiche, mantenendo la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Inoltre, gli obiettivi che l'atto comunitario si propone possono essere raggiunti solo attraverso atti modificativi dell'Unione stessa;

sostiene, infine, la conformità della proposta con il principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad adeguare opportunamente il diritto dell'Unione europea, in relazione al nuovo *status* di Mayotte, di regione ultraperiferica dell'Unione, come sancito dalla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, adottata a seguito del referendum del 29 marzo 2009 con cui l'isola ha optato per diventare dipartimento d'oltremare francese.